



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N° 184 dell'11/12/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

<u>Segreteria</u> Avviso alle Società	Pag. 2
<u>Risultati gare</u> 1ª categoria – Under 18	Pag. 3
<u>Giustizia Sportiva</u> Eccellenza - 1ª categoria – Under 18	Pag. 4/7

1. Segreteria

AVVISO ALLE SOCIETA'

Si rammenta che gli Uffici del Comitato Regionale Lazio, resteranno chiusi nella giornata di sabato 14 dicembre 2024.

2. Risultati Gare

PRIMA CATEGORIA			
GIRONE: F			
04/12/24	7A CVN CASAL BERNOCCHI	MONTEDORO	3 - 0

UNDER 18			
GIRONE: D			
30/11/24	7A L.V.P.A. FRASCATI	SERAFICO EUR CALCIO	2 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 10.12.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO Eccellenza C11

GARE DEL 24/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SS ROMULEA - AURELIA ANTICA AURELIO

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 156 del 24/11/2024; esaminati i ricorsi fatti pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalle società S.S. ROMULEA e AURELIA ANTICA AURELIO, con i quali si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per i seguenti motivi: La società S.S. Romulea rileva che: "al 75' di gioco l'Arbitro espelleva un calciatore della società Aurelia Antica Aurelio per condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore.

Ne scaturiva una contestazione dei calciatori della società Aurelia Antica Aurelio nei confronti dell'Arbitro e degli Assistenti Arbitrali che durava circa 4'. Ristabilita la calma l'Arbitro assegnava un calcio di rigore alla società Romulea: il Direttore di gara e gli Assistenti venivano nuovamente contestati dai calciatori della società Aurelia Antica Aurelio e l'Arbitro indicava quale ripresa del gioco un calcio di punizione a favore di quest'ultima società". Per tale motivo, chiede la ripetizione della gara in oggetto, come previsto dall'art. 10, n. 5 lett. C del C.G.S., per errore tecnico dell'arbitro.

Il ricorso è infondato.

Infatti, ai sensi dell'art.65, lett. b) del C.G.S., i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità di svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottati in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questo.

Nel ricorso trasmesso dalla società Aurelia Antica Aurelio, questa rileva l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore TAGAMI Anri, nato il 13/03/2005, in quanto non risulterebbe essere tesserato per la società S.S. Romulea.

Per l'effetto, invoca quanto previsto dal C.G.S. e cioè la punizione sportiva della perdita della gara alla società S.S.Romulea.

Il ricorso è infondato.

Infatti, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante, certifica che il calciatore TAGAMI Anri è regolarmente tesserato per la società S.S. Romulea a fa data dal13/11/2024.

In considerazione di tutto quanto sopra,

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società S.S. ROMULEA;
2. di respingere il ricorso proposto dalla società AURELIA ANTICA AURELIO;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo: S.S. Romulea - Aurelia Antica Aurelio 1 - 1;
3. I contributi delle società vanno incamerati.

GARE DEL CAMPIONATO Prima categoria C11

GARE DEL 24/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

MINTURNO CALCIO 1936 - TERRA DI CICERONE

Il Giudice Sportivo, preso atto del preannuncio di ricorso presentato dalla Società TERRA DI CICERONE, relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che la Società non ha dato seguito allo stesso, non inviando le motivazioni come prescritto dall'art. 67, comma 2, del CGS

PQM

DELIBERA

1. di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla Società TERRA DI CICERONE;
2. di confermare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: MINTURNO CALCIO 1936 - TERRE DI CICERONE 2 - 0;
3. Il contributo va incamerato.

GARE DEL 4/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MATTOCCIA MARCO (CVN CASAL BERNOCCHI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCACCHI CRISTIAN (CVN CASAL BERNOCCHI)

CAMPIONATO Seconda categoria

GARE DEL 24/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CALCIO FLAMINIO - FOOTBALL UNITED

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 158 del 28/11/2024; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società Calcio Flaminia, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto svolgimento in quanto, prima dell'ingresso in campo, l'arbitro non consentiva a partecipare alla stessa i calciatori in distinta della stessa in quanto non in possesso di documento di riconoscimento, ma muniti della tessera provvisoria stampata dal Portale Ufficiale sulla quale è scritto "questo documento sostituisce provvisoriamente la tessera plastificata. Il documento rimane valido fino al ricevimento della tessera definitiva comunque non oltre il 05.01.2025".

Pertanto richiede la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro.

L'Arbitro, in sede di referto, dichiara che: "alle ore 10:36 il Dirigente Accompagnatore della società Calcio Flaminio mi consegnava la distinta di gara della squadra, unitamente ai documenti di identificazione. Dopo un controllo facevo rilevare che c'era un problema: tutti i calciatori avevano le tessere provvisorie, ma le stesse erano sprovviste del numero di tessera o di pratica, cosa che non mi permetteva di inserire i dati dei calciatori nella piattaforma "Sinfonia4you", nella compilazione on line del referto.

Chiedevo quindi al Dirigente se era in possesso del tabulato, ma, al suo diniego, chiedevo di recuperare altri documenti ufficiali idonei all'identificazione. Alle ore 11:10 circa i Dirigenti iniziavano a raccogliere altri documenti ed a trascrivere questi dati sulle liste. Alle ore 11:37 mi venivano consegnate le distinte corrette, ma alle ore 11:41, mi accorgevo che vi erano alcuni errori di trascrizione e, dunque, terminato il tempo di attesa di 30', poiché la società non aveva ancora la documentazione idonea, non davo inizio alla gara".

In questo frangente l'Arbitro dichiara altresì di avere subito comportamento irrispettoso da parte di una persona che si era qualificata quale Presidente onorario della Società e dall'allenatore della stessa, sig. ANTONELLI Marco.

Le doglianze della Società Calcio Flaminio sono fondate.

Infatti i calciatori indicati nella distinta di gara della società, con i documenti "provvisori" presentati all'Arbitro, avevano tutti i titoli per partecipare alla gara medesima.

In virtù dell'art. 10, comma 5 lettera c del C.G.S.

PQM

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso proposto dalla società Calcio Flaminio;
2. di ordinare la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale Lazio, per gli adempimenti di competenza;
3. di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società Calcio Flaminio per la presenza di persona non identificata, riconducibile alla stessa, nell'area spogliatoi, che teneva comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro;
3. di squalificare l'allenatore della società Calcio Flaminio, sig. ANTONELLI Marco, per due gare effettive, per comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.
4. Il contributo va restituito;

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 30/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI VINCENZO SERGIO (L.V.P.A. FRASCATI)

Per proteste nei confronti dell'arbitro a fine gara.

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

3. ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- Convocazione Rappresentativa Under 18

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Roma l'11 dicembre 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato